

copiaDELIBERA N. 15 DEL 31/05/2016**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **18,05** ed in prosieguo, nell'aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica sessione **straordinaria ed in prima convocazione**. I componenti l'Assemblea all'atto della trattazione del presente argomento risultano essere in numero di **11**, come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
SGUEGLIA TOMMASO (SINDACO)	X		DE ROSA ROSETTA	X	
MEROLA PATRIZIA	X		PONSILLO ARIANNA	X	
GIAQUINTO STEFANO	X		CERRETO ANTIMO	X	
PONSILLO ANTONIO	X		SIBILLO RAFFAELLA	X	
DI SORBO ANTONIO	X		DE FILIO ROSA	X	
MASTROIANNI GIOVANNI	X				
totale				11	0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Anastasio M. Nunzio

Si da atto che il presente verbale riporta in forma sintetica gli interventi dei consiglieri e solo su specifica richiesta nella loro integrità.

Il Presidente Dott.ssa Raffaella Sibillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto.

Prende la parola l'Assessore alle Finanze, Dr. Antimo Cerreto, il quale espone sinteticamente il contenuto della presente proposta.

Interviene il cons. Merola che evidenzia che manca il parere del revisore dei conti e la determinazione delle percentuali in tema di comodato.

Ci sarebbe solo la percentuale a carico del comodante e non quella gravante sul comodatario. Inoltre nel regolamento non c'è chiarezza e manca ogni indicazione della percentuale dell'occupante ex art. 9 del regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che *il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

VISTO il DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali é differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 e visto il successivo DECRETO 1 marzo 2016 di ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall'art. 1 L. 208/15 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

CONSIDERATA altresì la necessità di adeguare i relativi regolamenti alle citate modifiche nonché di aggiornarli anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento degli stessi alle norme statali in materia;

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC), per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo;

ASCOLTATI gli interventi che si sono succeduti;

EFFETTUATA apposita votazione resa per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti e votanti e che offre il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti: n. 11;
- Voti a favore n. 7;
- Voti contrari n. 4 (Consiglieri Merola, Giaquinto, Ponsillo Antonio e Di Sorbo)

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Settore Finanziario;

DELIBERA

1. **Tutto quanto** esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il regolamento per l'applicazione sui servizi indivisibili (TASI), allegato al presente atto;
3. **Di stabilire che**, sulla base di quanto disposto dal DECRETO 1 marzo 2016 che ha previsto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016, i regolamenti avranno efficacia dal 1° gennaio 2016, sostituendo i precedenti regolamenti, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
4. **Di dare** atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
5. **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

Successivamente il Consiglio, con separata votazione resa per alzata di mano e che offre il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti: n. 11;
- Voti a favore: n. 07;
- Contrari: n. 04 (Consiglieri Merola, Giaquinto, Ponsillo Antonio e Di Sorbo)

DELIBERA

Conferire al presente deliberato immediata eseguibilità.

□ *Regolamento*



I.U.C. - TASI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA
- ART. 2 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 3 – SOGGETTO ATTIVO
- ART. 4 – OGGETTO D'IMPOSTA
- ART. 5 – SOGGETTO PASSIVO
- ART. 6 – CASI PARTICOLARI
- ART. 7 – BASE IMPONIBILE
- ART. 8 – DECORRENZA DEL TRIBUTO
- ART. 9 – TRIBUTO A CARICO DELL'OCCUPANTE
- ART. 10 – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- ART. 11 – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO E DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
- ART. 12 – ABBATTIMENTI DELLA BASE IMPONIBILE
- ART. 13 – RIDUZIONI

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- ART. 14 – DENUNCE
- ART. 15 – VERSAMENTI
- ART. 16 – COMPENSAZIONI
- ART. 17 – ACCERTAMENTI ED ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO
- ART. 18 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO
- ART. 19 – SANZIONI
- ART. 20 – RIMBORSI
- ART. 21 – CONTENZIOSO
- ART. 22 – RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 23 – ARROTONDAMENTI

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 24 – NORME DI RINVIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI¶

Art. 1 Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinata la componente I.U.C. riferita al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Art. 2 Oggetto del Regolamento

- ¶1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della I.U.C. per la componente attinente al tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel Comune di Caiazzo, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 3 Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Caiazzo per gli immobili soggetti alla TASI, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4 Oggetto d'imposta

1. Sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Caiazzo, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente.
2. Presupposto della I.U.C.-TASI è pertanto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escludendo quelle in categoria di lusso, ossia A/1, A/8 ed A/9), come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), nonché dei terreni agricoli.

Art. 5 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della TASI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo, fabbricati ed aree scoperte aventi autonomo identificativo catastale, qualificabili come aree edificabili.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In tal caso ogni possessore ed ogni detentore esegue il versamento della TASI in proporzione alla propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabili.

3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
4. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
5. In assenza di approvazione di apposita deliberazione da parte del Consiglio Comunale, la quota a carico del possesso è fissata nella misura del 90 %.
6. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 6

CASI PARTICOLARI

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7

Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 e s.m.i. ed è rappresentata dalla rendita catastale dei fabbricati soggetti al tributo, opportunamente rivalutata e successivamente moltiplicata per il coefficiente corrispondente fissato per l'applicazione dell'IMU. All'imponibile così determinato deve essere applicata l'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale per lo specifico immobile.
2. Per la determinazione della base imponibile TASI delle aree fabbricabili viene fatto rinvio al vigente regolamento per la determinazione della componente IMU, che consente di individuare i valori venali di riferimento.
3. Le agevolazioni previste nel regolamento per l'applicazione della I.U.C.-IMU non sono applicabili alla I.U.C.-TASI se non espressamente indicate nel presente regolamento.

Art. 8

Decorrenza del tributo

1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 9**Tributo a carico dell'occupante**

1. L'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando la specifica aliquota prevista per l'immobile detenuto.
2. La parte compresa fra il 90 ed il 70 per cento del tributo dovuto, resta a carico del titolare del diritto reale dell'immobile.

Art. 10**Determinazione delle aliquote**

1. Le aliquote sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio. Con la medesima delibera può essere approvato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. La misura delle aliquote va deliberata avendo riguardo al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Nella delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili da coprire con il tributo, specificando in maniera dettagliata la loro natura ed il loro ammontare.

**TITOLO II
AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI****Art. 11****Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1, non sono cumulabili.
3. Per le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità si rinvia al regolamento per l'applicazione della componente IMU.

Art. 12**Abbattimenti della base imponibile**

1. La base imponibile è altresì ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
 - a) per i fabbricati concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo, ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che li destinano ad abitazione principale, come intesa ai fini IMU, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - b) per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la base imponibile a cui applicare la specifica aliquota approvata dal Consiglio Comunale, è ridotta al 75 per cento.

Art. 13 Riduzioni

1. In osservanza alle disposizioni normative in materia di I.U.C., riferite alla componente TASI, il Comune, con la medesima delibera di Consiglio Comunale che approva le aliquote può prevedere specifiche riduzioni, così come indicato all'articolo 1, commi 679 e 682, della Legge n. 147/2013 e s.m.i...

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI ¶

Art. 14 Denunce

1. I soggetti passivi titolari di diritti reali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione o è intervenuta successiva modifica in riferimento agli immobili assoggettati al tributo. Vengono fatte salve le dichiarazioni ai fini IMU che riportano le indicazioni rilevanti ai fini TASI.
2. Per gli enti non commerciali la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente con modalità telematica.
3. L'utilizzatore tenuto al versamento della percentuale compresa fra il 10% ed il 30%, è tenuto a presentare la dichiarazione entro 60 giorni dalla detenzione dell'immobile assoggettato alla TASI. Entro lo stesso termine di 60 giorni, deve essere comunicata l'eventuale variazione o cessazione.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
5. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
6. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
7. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 15 Versamenti

1. I soggetti passivi eseguono il versamento della tassa dovuta, di regola e fatta eccezione a specifiche deroghe, entro le seguenti scadenze:
 - 1° rata di acconto al 16 giugno dell'anno d'imposta,
 - 2° rata a titolo di saldo al 16 dicembre dell'anno d'imposta.Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno dell'anno d'imposta.
2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Caiazzo, corrispondente a B3612, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
4. Per il calcolo del tributo si considerano i mesi di possesso, calcolando i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso per almeno 15 giorni. In particolare il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà.

Art. 16

Compensazioni

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.

Art. 17

Accertamenti ed istituti deflativi del contenzioso

¶1. Per le annualità d'imposta 2016 e successive, sono eliminate le operazioni di controllo meramente formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati.

2. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è adottato, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflativi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 18

Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

4. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n. 147/2013, nonché dalle disposizioni dettate dalla Legge n. 296/2006.

Art. 19

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini TASI, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione rilevante ai fini TASI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

7. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 20

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

Art. 21

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546, e s.m.i. che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale, aumentato di 1 punto percentuale.

Art. 22

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata direttamente dal Comune di Caiazzo mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. In alternativa alla modalità di cui al comma 1, il Comune, mediante apposita delibera del Consiglio Comunale, può affidare la riscossione coattiva ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
3. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori ad euro 30.00.

Art. 23

Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.
-

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI¶

Art. 24

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 639 e ss. della Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI.

Ai sensi dell'art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio interessato ha espresso parere **favorevole**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
f.to Dr. Loreto Califano

Ai sensi dell'art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità contabile, il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott. Loreto Califano

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to dott.ssa Raffaella Sibillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv. Anastasio M. Nunzio

=====

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Caiazzo, li **09/06/2016**

Il responsabile del procedimento
f.to dott. Paolo Mandato

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ trascorso il **decimo giorno** dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000);

X è una delibera urgente, **dichiarata immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del d. lgs. n. 267/2000.

Caiazzo,li _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott. Paolo MANDATO